



**Alla c.a. del Sindaco del Comune di Tarquinia
Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Tarquinia**

Interrogazione a risposta scritta

OGGETTO: Procedure autorizzative relative al progetto “Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per la produzione energia” Comune di Tarquinia, loc. Olivastro

CONSIDERATO

l'intervento di “Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per la produzione energia” da realizzare nel comune di Tarquinia (VT), in località Olivastro snc, proponente Consorzio Pellicano;

che il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle matrici organiche dei rifiuti solidi urbani tramite la realizzazione di una linea con una prima fase di trattamento a mezzo di un processo anaerobico, con produzione di biogas per la produzione di energia tramite cogenerazione;

l'impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biogas dalla *FORSU* e successiva produzione di energia elettrica e calore previsto nel progetto;

il quantitativo di *FORSU* richiesto quale incremento sui quantitativi di rifiuti attualmente trattati corrispondente al 50% del fabbisogno di impiantistica richiesto dalla Provincia di Viterbo per questa tipologia di rifiuti e quantificato in circa 25.000 tonnellate anno;

l'acquisizione da parte del Consorzio Pellicano di un nuovo terreno, di superficie quasi doppia rispetto all'attuale ubicazione, e posto di fronte alla allocazione attuale da destinare all'ampliamento dell'impianto attuale, attualmente classificato come terreno agricolo;

il verbale della conferenza di servizi del 12/11/2013 tenutosi tra enti competenti (Dott. Massimo Battilotti, Area V.I.A. della Regione Lazio; Ing . Flaminia Tosini, Responsabile Settore Ambiente - Tutela suolo aria e acqua – Energia della Provincia di Viterbo; sig Bacciardi Vice Sindaco del Comune di Tarquinia) da cui si evince la richiesta di variante urbanistica necessaria al completamento dell'istanza di procedura V.I.A.;

che tale variante urbanistica consentirebbe la costruzione di uno stabilimento in un area non adibita a zona industriale ma caratterizzata da terreni agricoli tra i più fertili di Tarquinia trovandosi su una piana a poche centinaia di metri dal fiume Mignone;



l'istanza inoltrata dal Consorzio Pellicano al Comune di Tarquinia (prot. n. 35232 del 28/10/2013) in cui si richiede di procedere alla modifica parziale della deliberazione n. 33/2004, che si oppone alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti sul territorio comunale;

la richiesta del Vice Sindaco Bacciardi affinché la Conferenza di Servizi venga chiusa dalla Provincia successivamente all'adozione di un nuovo atto deliberativo da parte del comune di Tarquinia in risposta alla richiesta di modifica parziale della deliberazione n. 33/2004;

la recente comunicazione della Regione Lazio del 09/05/2014 prot. 269231 sul procedimento di VIA, **dove risultano persistenti diversi ed importanti elementi di criticità ed incoerenza** (aspetti progettuali, conformità urbanistica, terreni interessati da colture di elevato pregio ecc...) oltre al parere negativo del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca;

PRESO ATTO

della richiesta dell'ARPA Lazio, sezione Viterbo, in merito alla destinazione finale del CER 161002, soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 ovvero non contenenti sostanze pericolose, ed alla caratterizzazione dei codici CER 190604, digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani, e CER 190603, liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;

dell'elaborato V.I.A. da cui si evince che le matrici organiche utilizzate nell'impianto anaerobico comprendono il codice CER 19 08 05, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

delle emissioni insalubri derivanti dalla combustione del "biogas" il quale risulta essere più inquinante del metano perché contiene metano soltanto al 55-60% e per la restante parte anidride carbonica, ossidi di azoto, ammoniacca;

delle emissioni in atmosfera generate dal biogas (provenienti dal generatore a biogas, dal biofiltro e dal traffico indotto dai mezzi utilizzati nell'esercizio interno) che vanno a sommarsi alla pericolosa situazione di inquinamento atmosferico presente in tutta l'area a causa della presenza della centrale ENEL TVN alimentata a carbone a Civitavecchia;

della presenza nell'Alto Lazio del più grande polo energetico d'Europa (centrali di Civitavecchia e Montalto di Castro) e della autosufficienza energetica di tale territorio;

del computo nazionale energetico secondo il quale l'Italia ha 50.000 MW in più del necessario: la potenza installata è quasi il doppio della massima potenza richiesta alla punta;



TENUTO CONTO

della distanza lineare tra le abitazioni circostanti il terreno sito lungo la strada provinciale “Strada Valle del Mignone (distinto in catasto: foglio 113, particella 749, seminativo irriguo) dove il Consorzio Pellicano intende realizzare un impianto di smaltimento/recupero rifiuti;

della presenza di un abitazione rurale adiacente il suddetto terreno (distanza 0 metri lineari dal lotto di terreno oggetto della procedura autorizzativa);

della vicinanza di numerose abitazioni al terreno oggetto della procedura autorizzativa con distanza variabile tra 112 a 400 metri lineari;

CONSIDERATO CHE

l'impianto rientra tra le industrie insalubri di prima classe, essendo iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100 (*"rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento"*), e deve pertanto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie - essere *"isolat(o) nelle campagne e tenut(o) lontan(o) dalle abitazioni"*;

il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, è tenuto ad impedire con ogni strumento di legge la realizzazione di questo impianto in violazione dell'art. 216 sopra menzionato;

il Sindaco, nella medesima veste, in presenza di gravi rischi per la salute causati dalle emissioni dell'impianto, è inoltre tenuto ad applicare il principio di precauzione di cui all'art. 3 ter D. Lgs 152/2006 adottando ogni provvedimento appropriato al fine di prevenire rischi anche potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e l'ambiente;

il Sindaco, per l'effetto, preso atto della vicinanza delle abitazioni all'area di impianto nei termini sopra menzionati, è tenuto a rendere - nell'ambito della Conferenza dei servizi attualmente pendente - **parere negativo** alla realizzazione dell'impianto ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 Testo unico leggi sanitarie;

VALUTATO ALTRESI' CHE

la circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come biomassa ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto, e che quindi gli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradabili sono soggetti al rispetto sia della normativa sulla produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti (Tar Piemonte 30 agosto 2012 n. 987);

nella Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 18 gennaio 2012 n. 14 di *"Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)"*, al cui paragrafo 16.4.2 (ove sono state regolate le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti e la relativa impiantistica) tra i *"fattori di attenzione progettuale"*, ovvero di *"quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area"*, viene inserita l'*"assenza di idonea distanza dall'edificato urbano"*, che nel caso di *"case sparse"* viene indicata in *"500 mt lineari"*;



la localizzazione dell'impianto, in area posta a pochissimi metri dalle prime abitazioni, è pertanto illegittima anche sotto questo ulteriore profilo

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA

- se sono state prese iniziative dal Comune di Tarquinia in merito alla variante Urbanistica per l'impianto in oggetto;
- di pronunciarsi in merito al rischio di inquinamento atmosferico prodotto da un impianto a biogas e dall'annesso traffico veicolare in una zona già pesantemente colpita da questo fenomeno;
- se intendano pronunciarsi in sede di conferenza dei servizi con parere negativo – ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 Testo unico leggi sanitarie - in merito ai rischi sanitari determinati dall'impianto, qualificato industria insalubre di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100, anche in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3 ter D. Lgs 152/2006.

Tarquinia, li _____

Il consigliere comunale
Marco Dinelli